

Vigevano, 7 settembre 2017

Iper ammortamento esteso al 30 settembre 2018

Con la pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale** dello scorso 12 agosto della legge di conversione (L. 123/2017) del D.L. 91/2017 (cd. Decreto Sud 2017) è divenuta definitiva la **proroga dell'iper ammortamento al 30 settembre 2018**.

Si ricorda che, inizialmente, la legge di Stabilità per il 2017 (L. 232/2016) aveva fissato l'**ambito temporale** dell'agevolazione in modo che vi rientrassero gli investimenti effettuati nel periodo che andava dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero al **30 giugno 2018** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il **comma 1 dell'articolo 14 del D.L. 91** ha ampliato il raggio d'azione dell'**iper ammortamento**, stabilendo che la maggiorazione del 150% *“si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero **entro il 30 settembre 2018**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione”*.

È stato, quindi, esteso il **termine ultimo** per l'effettuazione degli investimenti agevolabili che, si rammenta, devono riguardare beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'**Allegato A** annesso alla L. 232/2016.

La **circolare AdE 4/E/2017** ha precisato che, per la determinazione del **momento di effettuazione** dell'investimento, valgono le **regole ordinarie** sulla **competenza fiscale** fissate dal Tuir ai fini del calcolo del reddito d'impresa. Ciò significa che l'**imputazione** dei costi segue la disciplina recata dall'articolo 109, secondo cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della **consegna** o **spedizione**, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'**effetto traslativo** o **costitutivo** della **proprietà** o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Media partner



www.sogesi.it



Non trova, quindi, applicazione il nuovo principio di **derivazione rafforzata**, rilevando eventuali clausole di vendita con effetto **sospensivo** sotto il profilo fiscale, ma che non impediscono – in base alle nuove regole di bilancio – il **passaggio dei rischi e dei benefici** (clausola di prova). In tal senso, la circolare ha affermato che *“per le acquisizioni di beni con contratti di **leasing** rileva il momento in cui il bene viene **consegnato**, ossia entra nella **disponibilità** del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la **clausola di prova** a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la **dichiarazione di esito positivo del collaudo** da parte dello stesso locatario”*.

Si noti, infine, che la proroga al 30 settembre 2018 non riguarda il **super ammortamento**, per il quale la data ultima per effettuare l’investimento rimane fissata al 30 giugno 2018. Ciò vale sia per il super ammortamento “classico”, previsto per i beni strumentali nuovi materiali, sia per il cosiddetto super ammortamento *software* con il quale a essere agevolati sono, invece, i beni strumentali **immateriali** compresi nell’elenco di cui all’**Allegato B** annesso alla L. 232/2016